



Felice del Genio
Notaio

-----**Allegato "D" al N. 5564 di raccolta**

-----**STATUTO**-----

-----**Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**-----

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "**VITA PER TUTTI**", di seguito indicata anche come "Associazione".-----

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo A.P.S. senza che ciò comporti modifiche del presente atto. -----

Una volta acquisita la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo E.T.S. senza che ciò comporti modifiche del presente atto.-----

La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**VITA PER TUTTI A.P.S. - ETS**" oppure "**VITA PER TUTTI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE**" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "A.P.S." e l'indicazione "ente del terzo Settore o l'acronimo "E.T.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

L'associazione ha sede legale in Volla (NA) alla via Palaz-
ziello s.c. -----

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. -----

L'associazione ha durata illimitata.-----

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----

-----**Art. 2 - Scopo, finalità e attività**-----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:-----

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera a del Codice del Terzo settore;**-----

- **interventi e prestazioni sanitarie - di cui all'art. 5,**

comma 1, lettera b del Codice del Terzo settore;-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera c del Codice del Terzo settore;-----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore;-----
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore; -----
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore; ---
- formazione universitaria e post-universitaria - di cui all'art. 5, comma 1, lettera g del Codice del Terzo settore; ---
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore - di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del Codice del Terzo settore;-----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore; -----
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera j del Codice del Terzo settore; -----
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5, comma 1, lettera k del Codice del Terzo settore; -----
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore; -----
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5, comma 1, lettera m del

Codice del Terzo settore; -----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera n del Codice del Terzo settore; -----
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile - di cui all'art. 5, comma 1, lettera o del Codice del Terzo settore; -----
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera p del Codice del Terzo settore; -----
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - di cui all'art. 5, comma 1, lettera q del Codice del Terzo settore; -----
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all'art. 5, comma 1, lettera r del Codice del Terzo settore; -----
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera s del Codice del Terzo settore; ---
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - di cui all'art. 5, comma 1, lettera t del Codice del Terzo settore; -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera u del Codice del Terzo settore; -
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui

all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore; -
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore; -----
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera x del Codice del Terzo settore; -----
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del Codice del Terzo settore; -----
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.-----

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti attività:-----

- socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini e/o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;-----
- orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;-----
- ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie, socio assistenziali, educative e culturali;-----
- carattere accessorio alle attività socio-sanitarie e socio assistenziali ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali, ricoveri, case di cura, svolgimento di servizi di assistenza scolastica specialistica e materiale;-----
- prevenzione e promozione sociale del territorio locale e di tutto il territorio nazionale;-----
- trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;
- sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari e socio assistenziali, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;-----
- promozione, organizzazione e gestione di case residenziali per minori vittime di maltrattamenti e/o abusi e/o provenienti

da famiglie in difficoltà e/o coinvolti in situazioni di devianza, malati, tossicodipendenti, donne - anche con figli - in situazione di grave abbandono, persone con disturbi psichiatrici, anziani, immigrati e, più in generale, persone e famiglie in difficoltà;-----

- promozione, organizzazione e gestione di servizi ed attività specialistiche per il sostegno psico-pedagogico e psicologico di minori e adulti in gravi difficoltà quali: minori vittime di abusi e/o maltrattamenti, persone con disturbi del comportamento o della personalità, tossicodipendenti, ecc.-----

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza diurni per minori, giovani e adulti in difficoltà, anche immigrati e/o disabili, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo: centri di aggregazione giovanile, centri diurni, ludoteche, doposcuola, centri socio educativi, centri psico-sociali, ecc.-----

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica;-----

- contribuire allo sviluppo artistico, sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;-----

- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;-----

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; -----

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;-----

- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, sportiva, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;----

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;-----

- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo,

ricreativo e del tempo libero;-----

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;-----

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.-----

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo: -----

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;-----

- Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico e sportive. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);-----

- Organizzazione di eventi culturali: tornei, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;-----

- Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;-----

- L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi,

a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;--

- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;-----
- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.-----

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;-----

- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;-----
- Scambi internazionali;-----
- Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;-----
- Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci.---

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:-----

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;-----
- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;-----
- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;-----
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.-----
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.-----
- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.-----
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofi-

nanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.-----

- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.-----

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. -----

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. -----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

-----Art. 3 - associati-----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. -----

Le modalità di partecipazione dei soci minorenni sarà prevista in apposito Regolamento.-----

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.-----

Se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito come sopra, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Assoz-

ciazione è cancellata dal R.U.N.T.S. se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo.-----

-----Art. 4 - Diritti degli associati-----

I soci hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;-----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----

- frequentare i locali dell'associazione;-----

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;-----

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;-----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;-----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;----

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo. -----

-----Art. 5 - Obblighi degli associati-----

I soci hanno l'obbligo di:-----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;-----

- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;-----

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;-----

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.-----

-----Art. 6 - Adesione-----

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.-----

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. -----

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o,

mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile. -----

-----**Art. 7 - Perdita della qualifica di associato**-----

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.-----

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.-----

Il socio può sempre recedere dall'associazione. -----

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.-----

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dalla Assemblea. Il socio escluso può, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.-----

-----**Art. 8 - Organi sociali**-----

1. Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea;-----

- il Presidente;-----

- il Consiglio direttivo;-----

- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);-----

- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;-----

- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.-----

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

4. La durata degli organi sociali è di tre anni. -----

Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.-----

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.-----

-----**Art. 9 - Assemblea**-----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi. -----
Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente di competenza del Consiglio Direttivo;-----

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

- approva i bilanci;-----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.-----

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. -----

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.-----

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:-----

a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;-----

b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo; -----

c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.-----

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo,

se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.-----

5.L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.-----

-----**Art. 10 - Consiglio direttivo**-----

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente statuto. -----

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.-----

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. -----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;-----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;-----

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----
- deliberare l'ammissione degli associati e l'esclusione degli associati; -----
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;-----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.-----

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:-----

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;-----
- disbrigo della corrispondenza;-----
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;-----
- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;-----
- tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;-----
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.-----

-----**Art. 11 - Presidente**-----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

E' eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.-----
Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.-----

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo. -----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.-----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.-----

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.-----
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

-----**Art. 12 - Collegio dei garanti**-----

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.-----

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi. -----

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. -----

-----**Art. 13 - Organo di controllo**-----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4 del CTS.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.-----

-----**Art. 14 - Revisione legale dei conti**-----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

-----**Art. 15 - Patrimonio**-----

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----**Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili**-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.-----

-----**Art. 17 - Risorse economiche**-----

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.-----

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-----

-----**Art. 18 - Bilancio di esercizio**-----

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.-----

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.-----

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----Art. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale-----

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano superiori a centomila Euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.-----

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.-----

-----Art. 20 - Libri sociali-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;-----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;-----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;--
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.-----

-----Art. 21 - Volontari-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----
L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.-
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 22 - Lavoratori**-----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.-----

-----**Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**-----

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.-----
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

-----**Art. 24 - Rinvio**-----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste ultime.-

Firmati: Varrazzo Pietro-----

Lanni Annamaria-----

De Palma Antonio-----

Romano Laura-----

Amato Valerio-----

Grosso Giovanni-----

Ferrante Gabriele-----

Notaio Felice del Genio - Vi è Sigillo.-----
